ATTUALITA' E EDUCAZIONE CIVICA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE: LA CARTA COSTITUZIONALE, L'ORGANIZZAZIONE DELL'ECONOMIA E DELLA VITA POLITICA, FORME DI STATO E DI GOVERNO



^{*} Marco Angelelli fonda nel 2004 il movimento politicoculturale "Polo Tecnico" con l'obiettivo di avvicinare alla politica i nuovi cittadini italiani. Nel 2007/2008 è vicepresidente dell'associazione "Nuovi Italiani" che promuove la partecipazione degli stranieri all'attività politica. Oggi è editorialista del sito www.arabiyya.eu e consulente parlamentare su temi qua li l'immigrazione e il fondamentalismo islamico.

Diritti umani e dignità della persona:



Costituzione della Repubblica Italiana (1948)

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

. . . .

Dichiarazione Universale dei diritti umani (1948) art.1

"Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti"

1 - Un capovolgimento di prospettiva

Il 1945 segna, a livello globale, una rivoluzione per quanto riguarda la teoria e la pratica dei **diritti della persona**. Prima di tutto avviene il riconoscimento giuridico internazionale dei diritti fondamentali con la Carta delle Nazioni Unite, dal quale Preambolo leggiamo, infatti:

" Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole, a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altri fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà, e per tali fini a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza delle **armi non sarà usata**, salvo che nell'interesse comune, ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli, abbiamo risoluto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini".

Anche in Italia, si procede alla formulazione e poi alla proclamazione della nuova Costituzione della Repubblica Italiana, ad opera dell'Assemblea Costituente (1946-1947), con l'intento di porre le basi del nuovo Stato, di un'Italia diversa, in i valori che avevano ispirato la Resistenza e la lotta contro il nazifascismo, i valori della democrazia, della libertà, della giustizia sociale e della solidarietà, fossero posti alla base della nuova società a cui la maggioranza degli italiani aspirava.

Il 1° gennaio 1948 la nuova Costituzione entra in vigore.

Per la prima volta gli italiani avevano una **Costituzione** elaborata direttamente dai loro rappresentanti liberamente e democraticamente eletti, che **si basa su "... valori,** riguardanti i diritti inviolabili dell'uomo e i principi fondamentali della vita democratica [. La Carta costituzionale] dette luogo a quella che è stata definita 'l'etica repubblicana', la quale ha fatto tesoro della tradizione liberale, del solidarismo cristiano e delle esigenze egualitarie della sinistra marxista" (Maddalena, 2009)

Questi stessi valori sono alla base della riflessione internazionale negli anni successivi alla fine del secondo conflitto mondiale.

I diritti umani emergono come **esigenza concreta di una nuova prospettiva sociale**, e vennero formulati, per la prima volta, in un consesso internazionale e secondo una prospettiva estesa a tutti gli uomini e popoli della terra, con la **Dichiarazione Universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948**.

Leggiamo nel Preambolo la volontà comune del raggiungimento di una *pace positiva*, volontà che anche l'Italia ha dichiarato e dimostrato di aderire appunto con la Costituzione repubblicana:

L'Assemblea Generale proclama

la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Di fronte all'immane tragedia del secondo conflitto mondiale, i due documenti internazionali, la Carte delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti umani, compirono la rivoluzione di scardinare l'impianto *statocentrico* del diritto e delle relazioni internazionali, fondato sulla sovranità degli stati, e di porre al centro del nuovo ordine internazionale gli uomini - tutti gli uomini indistintamente - nella loro integrale, complessa e viva molteplicità di attitudini, versatilità, istanze, bisogni, aspirazioni e identità.

Questo cambiamento di paradigma, anche se può apparire come il semplice risultato dell'elaborazione teorica di un gruppo ristretto di studiosi e di specialisti della materia giuridica internazionale, in realtà fu l'esito di un percorso plurisecolare fatto di riflessioni, ricerche e teorizzazioni, che ha tematizzato l'uomo, il suo valore e la sua identità.

In particolare, la Carta delle Nazioni Unite segnò la rottura radicale con il paradigma del **potere della forza elevata a diritto**, da sempre operante accordi nelle relazioni internazionali soprattutto attraverso il principio della ragion di stato, e diede avvio al processo di giuridicizzazione del valore supremo, in-condizionato, mondo della persona umana, facendo valere, anche a livello internazionale, il paradigma della **forza del diritto**.

Con la loro proclamazione avvenuta nella Dichiarazione del 1948, i diritti umani iniziano ad essere riconosciuti e garantiti universalmente, dando origine al **nuovo diritto** internazionale dei diritti umani.

Solo i diritti umani, nell'attuale fase storica, possono garantirci dalle insidie e dai rischi di derive disumanizzanti, razionali o irrazionali, e costituiscono l'unica via che può promuovere l'uomo nella sua integralità e nella radicalità della sua essenza: siamo effettivamente entrati nell'età dei diritti, come ha felicemente titolato la sua raccolta di saggi sull'argomento N.Bobbio (1990).



normativa di riferimento

- Carta delle Nazioni Unite, 1945
- Dichiarazione universale dei diritti umani, 1948
- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 1966
- Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966
- Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, 1989
- Dichiarazione di Vienna e Programma d'azione, 1993
- Costituzione italiana, 1948

Stato di diritto, stato sociale



...lo Stato di diritto ha come principio base la separazione dei poteri: ...ll potere viene limitato dividendolo allo scopo di evitarne l'esercizio arbitrario, di evitarne gli abusi; il costituzionalismo risponde ad un'esigenza garantista: sottoporre il potere a regole per garantire, appunto, i diritti dell'individuo, la sua libertà.è questo l'obiettivo a cui lo Stato di diritto, con le sue regole, è funzionale.

L. Carlassare, Conversazioni sulla Costituzione, Cedam, 2002

Lo stato sociale, nelle sue espressioni più avanzate di stato del benessere, è quello che più avvicina alla forma politica istituzionale esigita dai diritti umani. Esso deve procedere ad un ulteriore avanzamento. Dopo le fasi dell'assistenzialità, della previdenzialità, del benessere, esso deve passare a quella segnata dal duplice carattere della finalizzazione alla promozione umana e dell'adeguamento a coerenti processi di internazionalizzazione. È la fase dello stato dei diritti umani. Questo nuovo tipo di stato, oltre che per assicurare la certezza del diritto (stato di diritto), deve operare per garantire a tutti il soddisfacimento dei bisogni umani essenziali che anche la legge internazionale riconosce come "diritti umani), interdipendenti e indivisibili fra loro.

A. Papisca, I diritti economici, sociali e culturali nel sistema delle relazioni internazionali, in AA.VV., Studi economici, sociali e culturali nella prospettiva di un nuovo stato sociale, Cedam, Padova, 1990

Come inserire una riflessione sulla configurazione ed il ruolo delle istituzioni statuali secondo il paradigma dei diritti umani?

Esse si trovano infatti collocate ad un livello intermedio tra quello della centralità della persona, titolare della dignità umana apportatrice dei diritti conseguenti, e quello dell'interdipendenza planetaria, che congiunge le società e le strutture nazionali e sovranazionali nella definizione del 'bene comune' che tutte sono chiamate a realizzare.

Ciò rende necessaria una rilettura del tema della *sovranità*, in relazione all'avvento del diritto internazionale dei diritti umani: esso si pone come 'norma fondamentale' su cui far correre, come su un binario, l'attività delle istituzioni di governo, rispettosa di un corretto approccio alla *democrazia*.

È questo che le carica dell'onere di porsi al servizio dei cittadini, titolari nel loro insieme del potere sovrano di scelta e di indirizzo politico, che le istituzioni stesse devono incarnare e realizzare, guidate dalla mappa rappresentata dalla Costituzione e dai principi dello stato di diritto:

la sovranità non è una caratteristica dello Stato come di un ente ulteriore rispetto a chi lo costituisce e lo sostiene quotidianamente con la propria forza vitale, ma appartiene, appunto, al popolo!

È da questo che promana il diritto, per chi governa, di usare a propria volta quel potere, e soltanto quello, che la Carta costituzionale gli affida, senza alcun margine di arbitrarietà, definendone contenuti e modi di esercizio.

Secondo la concezione liberale, **il valore fondamentale** su cui far perno per articolare l'organizzazione della comunità statuale nel pieno rispetto dei diritti della persona, è quello della **libertà** (di pensiero, di religione, di parola, di stampa etc.), soprattutto nell'intento di scongiurare derive arbitrarie e tiranniche del potere politico.

In tale prospettiva il compito principale che lo Stato è chiamato a realizzare e **garantire** è quello della **tutela dell'uguaglianza** formale di tutti davanti alla legge, con conseguente accentuazione del ruolo fondamentale, a tal fine, di un efficiente sistema di applicazione della giustizia e di controllo delle "oggettive" procedure di governo tracciate dalla **Costituzione in base al principio di separazione dei poteri.**

Nella prospettiva dello Stato sociale, d'altro canto, si tende ad accentuare, sullo sfondo di una visione solidaristica dell'essere umano, l'attenzione all'uguaglianza sostanziale tra i consociati e quindi il compito dell'organizzazione statuale di intervenire a sostenere i ceti e le situazioni sociali svantaggiate.

In esso appare quindi in primo piano la preoccupazione per il sistema di sicurezza sociale, che **garantisca l'accesso di tutti a servizi fondamentali** quali la scuola, la sanità, i sussidi alle famiglie, ai disoccupati etc., pur comportando, come contropartita, un'articolazione del sistema fiscale che assicuri un prelievo di carattere progressivo che garantisca un'effettiva e bilanciata redistribuzione della ricchezza.

Sia uno sia l'altro modello presentano, sul versante internazionale, caratteristiche evolutive che tendono ad unificarli: proprio la prospettiva dei diritti umani che qui si va delineando richiede, sul fondamento della loro universalità ed interdipendenza, che ogni Stato assicuri ai cittadini gli standard propri dello Stato di diritto (*international rule of law*) in termini di partecipazione, di accesso alla vita politica, di applicazione della legge, di tutela delle minoranze, senza trascurare la realizzazione dei bisogni vitali imposti dalla dignità cui ogni essere umano nella sua interezza ha diritto, soprattutto se in condizioni di svantaggio sociale come individuo o come comunità statuale stessa (*international welfare*).

In base al diritto internazionale dei diritti umani, quindi, la sovranità dello Stato incontra il limite giuridico positivo che le affida un obbligo *erga omnes* di effettività: la dimensione sociale dello Stato di diritto si orienta nella direzione della sostenibilità solo se realizza la dimensione dei diritti umani stessi, che chiede di tradurre in azioni politiche concrete le aspirazioni vitali che essi esprimono, sia sul versante delle libertà e delle attese di carattere più spirituale sia su quello della concretezza dell'aiuto a chi non vede risolti sul piano materiale i propri diritti di dignità umana.

La statualità sostenibile, cui lo schema dello Stato sociale si riconnette, si sviluppa secondo una struttura di rete che, in nome dell'effettività dei diritti umani e della partecipazione ai processi decisionali di realtà su cui lo Stato perde il dominio, anche nell'ambito territoriale, coinvolge istituzioni corresponsabili ad esso sia di carattere transnazionale sia di carattere locale dando effettività ad un concetto più realistico di cittadinanza, che si delinea come *plurima* .



normativa di riferimento


Dichiarazione Universale dei Diritti umani, Artt. 22, 28 (Risoluzione dell'Assemblea Generale delle N.U. 217/A del 10 Dicembre 1948)

Art. 25 : "1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale".

Costituzione Italiana; artt. 2, 3 Carta Sociale Europea.

DEMOCRAZIA





concetti tratti da: N.Bobbio (1985), L.Carlassare (2002), G. Zagrebelsky (2007)

1 - Il significato del termine DEMOCRAZIA

È diffusamente conosciuta la sua etimologia, che accosta i termini greci "demos" (popolo) e "kratos" (potere). Nella prospettiva del diritto internazionale dei diritti dell'uomo, il popolo è un insieme di individui portatori di dignità fondamentale ed originaria.

In questa prospettiva, la democrazia è stata definita "stato naturale dell'uomo" (Maddalena, 2009), in piena consonanza con il dettato stesso della Carta ONU, che ponendo nel Preambolo *i popoli* come soggetto dei propositi di pace e tutela della dignità umana, afferma la loro antecedenza rispetto agli Stati nel nuovo ordinamento internazionale.

Norberto Bobbio (1985):

La democrazia sarebbe definita da due regole per prendere decisioni collettive:

- 1) tutti partecipano alla decisione direttamente o indirettamente;
- 2) la decisione viene presa, dopo una libera discussione, a maggioranza.

Sono questi parametri concreti a stabilire la presenza di una forma di scelta collettiva democratica; la forma democratica è riscontrabile nella politica così come in situazioni comunitarie diverse.

La democrazia propriamente detta si dà quando sono riuniti entrambi i caratteri indicati della rappresentanza e della partecipazione;

essa rappresenta la forma di governo che meglio e più coerentemente rispetta il paradigma dei diritti umani.

La democrazia politica può quindi essere esercitata in forma:

- indiretta, attraverso l'esercizio del diritto di voto;
- diretta, quando la volontà popolare viene espressa direttamente, per esempio attraverso istituti di consultazione popolare, come il referendum, ed attraverso diverse forme di iniziativa popolare in campo legislativo (raccolta di firme per una proposta di legge).

Molto interessante l'esame del concetto e della pratica di democrazia, che Zagrebelsky individua in 10 punti di riflessione, un decalogo che definisce la democrazia centrandone gli aspetti costituenti:

- **1. la fede in qualcosa:** non tralasciare le questioni di principio (relativismo collettivo/pluralismo e ferme verità per il singolo)
- **2.** la cura delle personalità individuali: la democrazia è fondata sugli individui, non sulla massa (curare l'originalità/creatività)
- 3. lo spirito del dialogo: rispetto della verità dei fatti per preservare l'integrità del ragionare
- **4. lo spirito dell'uguaglianza:** uguagilianza insidiata dal privilegio. Non omologazione ma isonomia (uguale condizione di fronte alle leggi)
- **5. l'apertura verso chi porta identità diverse:** le id. particolari sono ininfluenti rispetto alla pari partecipazione alla vita sociale. Democrazia come rispetto del diritto di cittadinanza.
- **6. La diffidenza verso le decisioni irrimediabili:** la democrazia implica la reversibilità delle decisioni: essendo dialogica è aperta alla modifica.
- **7. L'atteggiamento sperimentale:** Democrazia orientata dai principi ma che impara dalle proprie scelte ed azioni.
- **8. Coscienza di maggioranza e coscienza di minoranza:** non è detto che i più vedano meglio. Disponibilità a riconoscere le differenze come parti di una ricchezza comune.
- 9. L'atteggiamento altruistico: solidarietà fra gli esseri umani contro l'emarginazione
- 10. La cura delle parole: la parola, in quanto è condizione per il dialogo, deve essere curata, dando a tutti l'opportunità di corretto apprendimento (uguaglianza delle opportunità). Implica protezione dei diritti dei più deboli

Dalla sovranità popolare scaturisce la conseguenza, problematica, che la democrazia affida al popolo un potere su se stesso. Il "popolo", in altre parole appare sia come il soggetto collettivo dotato di capacità attiva di governo, sia come un'entità dotati di una disponibilità passiva ad esser governata, a condizione però poter esprimere i propri bisogni fondamentali e quindi i fondamentali diritti.

Ma è necessario avere regole di fondo per le decisioni collettive e vincolanti, che spesso non rispecchiano il parere di ciascuno. Di regola la decisione rispecchia l'approvazione dei più.

Si parla quindi, a proposito della democrazia, del suo carattere:

- maggioritario, il prevalere della maggioranza è il criterio decisionale assunto prevalere in caso di mancanza di unanimità;
- **pluralista**, perché le minoranze non sono escluse in modo definitivo, ma contano. La stessa Costituzione italiana, per esempio, pone dei limiti alla maggioranza, richiedendo il contributo della minoranza in alcune specifiche scelte (per le modifiche alla Costituzione, l'elezione del Presidente della Repubblica, l'elezione dei Giudici Costituzionali, ecc.).

Quando si parla di democrazia di solito ci si riferisce ad uno specifico carattere di governo, che *richiede il consenso degli interessati*.

Abbiamo di conseguenza (cfr. L.Carlassare (2002)), la democrazia:

rappresentativa, che consiste appunto nell'elezione diretta dei rappresentanti del popolo nelle istituzioni. È fondamentale, in questo contesto, stabilire come si scelgono i rappresentanti del popolo, i quali hanno il compito di assumere concretamente le decisioni ed attuare i propositi che hanno riscosso un consenso prevalente, così come è essenziale che questo avvenga senza mortificare il diritto della minoranza ad esser tenuta presente come interlocutore degno e rispettabile;

partecipativa, che consiste nell'esercizio della "cittadinanza" nella forma di una partecipazione, appunto da semplice cittadino, al processo decisionale delle istituzioni in riferimento a particolari temi e permette così l'attuazione pratica degli ideali democratici nel sistema di governo (esercitando quella che Zagrebelsky chiama virtù democratica, cura della cosa pubblica). Le forme di partecipazione oggi maggiormente costruttiva è quella dell'associazionismo e del volontariato, modalità di partecipazione che hanno dato vita a nuovi soggetti della politica interna e internazionale, in particolare di movimenti e di organizzazioni non-governative impegnate nel campo della promozione umana.

2 - La Democrazia nella pratica

La "cittadinanza" è l'elemento fondamentale della democrazia, per il fatto che i protagonisti della democrazia sono i "cittadini", ossia i soggetti e detentori sia dei diritti e doveri civili universali, sia dei diritti e doveri politici connessi all'esercizio della "sovranità popolare", la dimensione in cui la democrazia trova uno dei suoi momenti culminanti, in particolare nella condivisione di orientamenti politici di fondo proposti da partiti politici e nella coerente partecipazione alle elezioni delle istituzioni di origine direttamente popolare.

Tuttavia la *democrazia partecipativa* è capace di per sé di manifestazioni ulteriori rispetto a quelle "politiche" proprie della sovranità nazionale (voto, sostegno ad un partito politico).

L'elemento fondamentale della democrazia partecipativa è infatti la

CITTADINANZA ATTIVA = l'esercizio costante della cittadinanza, a prescindere sia dalla difesa dei propri interessi strettamente privati o di categoria lavorativa, sia dall'adesione a un partito politico o dalla semplice partecipazione agli appuntamenti elettorali fissati dalle istituzioni.

La democrazia partecipativa assicura la circolarità della relazione che il potere popolare postula, un circolo che prevede momenti di verifica, giudizio, confronto tra quanto proposto ed attuato dai governanti e quanto sperimentato e riproposto come positivo, utile ed efficace dai governati.

Tutti i consociati sono soggetto costituente permanente del patto sociale fondante la comunità.

Ciò è ovviamente più semplice da realizzare in spazi ristretti di tipo locale, ma non è impossibile attuare questo modello di democrazia partecipativa né al livello statuale né a quello transnazionale: dipende, e questo è il punto veramente problematico, dalla capacità di educarsi ai valori della convivenza civile, dalla affezione politica in senso lato, dalla circolazione corretta e veramente plurale delle opinioni tramite sistemi informativi ed educativi che sollecitino di nuovo la dignità del retto pensare progettuale per un retto agire, nei vari ambiti politico, economico, sociale, culturale che la democrazia deve connettere.

RESPONSABILITA' PERSONALE E SOCIALE, RESPONSABILITA' DI PROTEGGERE, SICUREZZA

1 - Il "principio della responsabilità"

La scelta del "principio di responsabilità", come criterio di regolazione dell'agire per la difesa della persona, deriva dalla particolare natura delle norme dei diritti umani, che è quella di partire dall'assunto della persona come valore assoluto, al fine di aiutarla a realizzare integralmente la sua dignità nel rispetto di quella altrui.

Un diritto che promuove la centralità della persona non può accontentarsi di un mero omaggio formale al suo dettato, ma deve promuovere una ricerca dello spirito delle norme.

Per questo esso sceglie di adottare il criterio della RESPONSABILITA'.

Questo criterio, costruito sul valore etimologico di "risposta", chiama in causa una reciprocità, cioè una domanda e una risposta alla chiamata, e interpreta al meglio il senso della relazione, che è dimensione costitutiva della persona.

Rispondere presuppone l'aver ascoltato e compreso il significato della domanda: operazione non facile perché implica il superamento del paradigma individualistico all'interno del quale "l'altro" è sempre visto e trattato come strumento per raggiungere un fine, per assumere il paradigma della relazione con l'altro (paradigma personalista), all'interno della quale si risponde e si è capaci di rispondere o ci si educa per raggiungere questa capacità.

Rispondere significa essere con l'altro, essere aperto all'altro; nella relazione si realizza l'incontro di due singolarità che nel volto concreto dell'altro si caratterizzano ma non si condizionano: rispondere non significa pretendere che la risposta esaurisca la domanda dell'altro, rispondere significa lasciar essere la

libertà dell'altro, concorrere alla sua liberazione e alla sua autonomia.

2 - La solidarietà

La responsabilità non obbliga, sollecita a prendersi cura dell'altro in un approccio di solidarietà "universalista", in cui il riconoscimento dell'altro non ha confini, perché potenzialmente ogni altro è "questo altro" con cui si entra in relazione; ogni altro è in qualche modo capace di fiducia, per cui si deve essere disponibili ad una reciprocità e quindi ad una assunzione di responsabilità.

È un'ottica di solidarietà, che deve comunicare con altre idee di solidarietà (localista e individualista), e quindi richiede necessariamente coinvolgimento emotivo, affetto, empatia per dare significato alla responsabilità.

3 – La reciprocità

Imperniata sulla dinamica della reciprocità (chiamata-risposta) e sostenuta dalla matrice della solidarietà, la responsabilità esprime l'idea del "mettersi al servizio" nel senso quasi del "donare" e risulta quindi indispensabile per creare la "comunità", all'interno della quale i compiti per l'affermazione della dignità umana siano pienamente condivisi.

La responsabilità di proteggere i diritti umani è l'impegno di educare ad essere responsabile: è una responsabilità "politica", che deve essere condivisa da tutti i componenti la famiglia umana (comunità educante) e grazie alla quale è possibile realizzare quella trasformazione delle coscienze che si pone come garanzia fondamentale dei diritti umani.

4 – La responsabilità: punto di incontro di diritti e doveri nella Costituzione Italiana

La Costituzione Italiana esprime già nell'art. 2 la sua **vocazione personalista**, frutto di quello "**spirito universale e trans temporale**" di cui porta l'impronta, come ebbe a dire G. Dossetti (*I valori della Costituzione, in Costituzione italiana istruzioni per l'uso, pagg. 12 - 15):*

"Insomma, voglio dire che nel 1946 certi eventi di proporzioni immani erano ancora troppo presenti alla coscienza esperienziale per non vincere, almeno in sensibile misura, sulle concezioni di parte e le esplicitazioni, anche quelle cruente, delle ideologie contrapposte e per non spingere in qualche modo tutti a cercare, in fondo, al di là di ogni interesse e strategia particolare, un consenso comune, moderato ed equo. Perciò, la Costituzione italiana del 1948 si può ben dire nata da questo crogiolo ardente e universale, più che dalle stesse vicende italiane del fascismo e del post-fascismo: più che dal confronto-scontro di tre ideologie datate, essa porta l'impronta di uno spirito universale e in certo modo trans temporale"

4 – La responsabilità: punto di incontro di diritti e doveri nella Costituzione Italiana

L'adozione della coppia concettuale diritti-doveri per declinare la responsabilità e il disegno di una amministrazione imperniata sul valore dell'interdipendenza istituzionale, professionale e umana fra soggetti e strutture, che operano per un fine comune, ne sono la prova.

I diritti fondamentali della persona, sia come singolo sia nelle formazioni sociali all'interno delle quali si afferma la sua personalità, sono riconosciuti "inviolabili", e in quanto tali "garantiti", e richiedono l'adempimento di doveri "inderogabili": i diritti esigono un esercizio responsabile perché inviolabili, ai doveri non ci si può sottrarre.

Il binomio diritto-dovere non è enunciato solo all'interno dell'art. 2, ma caratterizza l'impianto della Costituzione: nell'art. 4 il diritto al lavoro reclama condizioni che lo rendano effettivo, contemporaneamente il lavoro viene definito come dovere di concorrere in base alle proprie capacità al progresso comune, attraverso attività che non necessariamente sono attività di tipo materiale.

All'interno del nucleo di norme dedicate alla famiglia, il principio di responsabilità si evince già nella scelta di anteporre al concetto di diritto quello di dovere, dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, dovere che, in caso di inadempimento, può portare alla sostituzione della figura genitoriale: "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio."

Nell'art. 31 il principio di responsabilità è espresso nelle forme della cura della famiglia, affinché possa essa in primo luogo adempiere al dovere che le è proprio.




normativa di riferimento

- Carta delle Nazioni Unite, Artt. 1 e 2, Articoli dei capitoli VI, VII e VIII
- Dichiarazione Universale dei Diritti umani, Preambolo, Articolo 1,
- Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuove e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti. Assemblea Generale delle Nazioni Unite, risoluzione 53/144, 8 marzo 1999 Artt. 1, 2, 5, 7, 9,16, 18
- Dichiarazione del Millennio (2000)
- Raccomandazione dell'Unesco sull'educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali e sull'educazione relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali, 1974
- Costituzione Italiana artt. 2, 3, 4, 29-30-31,34, 97-98, 118

La promozione:



Il monitoraggio:





"La Costituzione è la bibbia dei laici che dovrebbe essere letta prima si andare a dormire"

La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano, che in quanto tale occupa il vertice della gerarchia delle fonti nell'ordinamento giuridico della Repubblica: considerata una costituzione scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria, laica, democratica e tendenzialmente programmatica, è formata da 139 articoli e di 18 disposizioni transitorie e finali.


Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre seguente, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, dello stesso giorno, ed entrata in vigore il 1º gennaio 1948, ne esistono tre originali, uno dei quali conservato presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica Italiana




Elementi formali

- Il Capo dello Stato, Enrico De Nicola, firma la Costituzione italiana a palazzo Giustiniani, il **27 dicembre 1947**.
- La normazione è contenuta in un testo legislativo "scritto".
- Si dice che la Costituzione italiana è "rigida". Con ciò si indica che:
- le disposizioni aventi forza di legge in contrasto con la Costituzione, che è fonte di gerarchia del diritto, vengono rimosse con un procedimento innanzi alla Corte costituzionale;
- è necessario un procedimento parlamentare aggravato per la riforma/revisione dei suoi contenuti (non bastando la normale maggioranza, ma la maggioranza qualificata dei componenti di ciascuna camera, e prevedendo per la revisione due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi l'una dall'altra). Esistono inoltre dei limiti alla revisione costituzionale.
- La Costituzione è "lunga": contiene disposizioni in molti settori del vivere civile, non limitandosi a indicare le norme sulle fonti del diritto. In ogni caso, da questo punto di vista, è da dire che il disposto costituzionale presenta per parte carattere programmatico, venendo così in rilevanza solo in sede di indirizzo per il legislatore o in sede di giudizio di legittimità degli atti aventi forza di legge.
- "Votata" perché rappresenta un patto tra i rappresentanti del popolo italiano.
- "Compromissoria" perché frutto di una particolare collaborazione tra tutte le forze politiche uscenti dal secondo conflitto mondiale.
- "Democratica" perché è dato particolare rilievo alla sovranità popolare, ai sindacati e ai partiti politici. La sovranità popolare deve essere comunque esercitata solo nelle forme individuate dalla stessa Costituzione.
- "Programmatica" perché rappresenta un programma (attribuisce alle forze politiche il compito di rendere effettivi gli obiettivi fissati dai costituenti, e ciò attraverso provvedimenti legislativi non contrastanti con le disposizioni costituzionali).









LE FOGLIE D'ULIVO Rappresentano la volontà di pace del nostro Paese. L'ulivo è la pianta della pace

STEMMA



LE FOGLIE DI QUERCIA Come l'ulivo, la quercia è un tipico albero italiano. E' forte e resistente

LA RUOTA DENTATA
D'ACCIAIO
E' simbolo del lavoro.
Richiama il primo articolo
della costituzione.

LA STELLA
E' uno dei simboli più
antichi del nostro Paese.
Risale a quasi cinque
secoli fa.



È una bandiera a tre colori composta da verde, bianco e rosso partendo dall'asta, a tre bande verticali di eguali dimensioni, così definita dall'articolo 12 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Come la somiglianza lascia intendere, il tricolore italiano deriva da quello transalpino, che nacque durante la rivoluzione francese dall'unione del bianco – il colore della monarchia – con il rosso e il blu – i colori di Parigi

e che divenne simbolo del rinnovamento sociale e politico perpetrato dal giacobinismo delle origini. il verde, nelle prime coccarde tricolori italiane, simboleggiava i diritti naturali, ovvero l'uguaglianza e la libertà

Dopo vari avvenimenti si giunse al 7 gennaio 1797, data dell'adozione della bandiera tricolore da parte della Repubblica Cispadana, primo Stato italiano sovrano a farne uso

1. Che cos'è una costituzione

In un qualunque gruppo sociale, è possibile individuare un **complesso di norme**, scritte o anche non scritte, ed una **struttura organizzativa fondamentale**.

Norme e struttura **esprimono i valori e i fini che tale gruppo sociale persegue**, così come l'apparato autoritario per mezzo del quale il gruppo mira a garantire il rispetto delle norme e il raggiungimento dei propri fini.

In questo senso qualunque gruppo sociale organizzato in quanto "costituito" in un modo piuttosto che in un altro, con una struttura organizzativa piuttosto che un'altra, ha una "costituzione" (cfr. Martines, 2007, p. 183).

Anche ogni Stato, in quanto gruppo sociale organizzato, ha una Costituzione, intendendo con tale termine il suo **assetto fondamentale**.

Questo è il risultato storicamente determinato di ideologie dominanti e dei rapporti di forza tra le diversi componenti della società.

Questo concetto di Costituzione è definito Costituzione in senso sostanziale.

La trascrizione dell'assetto fondamentale di una società in *norme scritte* (ma ci possono essere delle eccezioni: il Regno Unito non possiede una Costituzione scritta, pur essendo la patria del costituzionalismo) mira a stabilizzare nel tempo i valori, i fini e la struttura organizzativa ed è definita *Costituzione in senso formale*.

Può accadere che nel corso del tempo, a causa del mutare dei rapporti di forza tra le parti sociali o dell'ideologia dominante, si modifichi l'assetto fondamentale dello Stato.

Viene così meno la coincidenza tra Costituzione-assetto (sostanziale) e Costituzione-norma (formale) e prende forma una *Costituzione in senso materiale* che, secondo il costituzionalista italiano Costantino Mortati, si identifica nei *principi, valori ed interessi di cui sono portatrici le forze dominanti* che in un determinato momento storico riescono ad interpretare l'interesse generale della comunità politica. (Carlassare, 2002,; Martines, 2007),

Nell'ipotesi di un contrasto tra Costituzione formale e Costituzione materiale sorge la necessità di una revisione delle norme costituzionali.

In alcuni casi, tuttavia, potrebbe accadere che principi, valori, regole condivise - in una parola lo spirito informatore della Costituzione formale - siano travolti da forze politiche momentaneamente al potere in nome di interessi che in realtà sono solo contingenti e limitati .

In questo caso vi possono essere le condizioni per un vero e proprio mutamento costituzionale dello Stato.

Finora si è preso in considerazione il concetto di Costituzione nell'accezione di struttura organizzativa fondamentale di ogni società politica.

Il significato di "Costituzione" che emerge dalle prime carte costituzionali scritte a seguito delle rivoluzioni americana e francese della fine del XVIII secolo è invece legato ad un *contenuto preciso* di tali leggi.

Con esse si va oltre un concetto neutro, meramente descrittivo di Costituzione, poiché la stessa viene scritta con lo scopo precipuo di *limitare* il potere dell'Autorità, di *definire* le condizioni e i modi in cui esso deve essere esercitato, di *fissare* i diritti degli individui che l'autorità non può violare.

Il contenuto fondamentale del costituzionalismo moderno riguarda dunque i principi base della sovranità popolare (ossia il principio democratico), della garanzia dei diritti individuali (tutela delle libertà), della separazione dei poteri tra una pluralità di organi indipendenti.

Poiché le Costituzioni in senso moderno nascono per limitare i poteri e garantire i diritti, è in esse presente l'idea di un patto tra chi detiene il potere e si impegna a garantire i diritti ed i soggetti titolari dei diritti che riconoscono l'Autorità in quanto si impegna a rispettare tale patto.

La nostra *Costituzione Repubblicana* si inserisce coerentemente nell'ambito del costituzionalismo del secondo dopoguerra.

Essa rappresenta la volontà e la necessità avvertite diffusamente all'interno della cultura democratica europea, di riprendere il cammino dell'affermazione dei principi democratici bruscamente interrotto dall'esperienza autoritaria e totalitaria del nazifascismo.

2. L'elaborazione della Carta Costituzionale nel contesto del secondo dopoguerra

La Costituzione della Repubblica italiana, approvata il 22 dicembre 1947, entrò in vigore il 1 gennaio 1948: la sua elaborazione durò circa 18 mesi.

Il punto di partenza di questo lungo e, per certi aspetti, tormentato processo di elaborazione fu il Referendum del 2 giugno 1946.

Infatti, contemporaneamente alla scelta tra monarchia e repubblica, tutti i cittadini italiani furono chiamati ad eleggere i **556** membri che avrebbero fatto parte dell'assemblea incaricata di scrivere la nuova Costituzione.

Dopo vent'anni di dittatura fascista e cinque anni di guerra, l'intera popolazione era chiamata a scegliere su quali basi fondare la democrazia italiana.

L'Assemblea costituente elesse 75 membri, i quali si divisero in tre sottocommissioni, ognuna delle quali incaricata di redigere il testo per un settore determinato: i diritti e i doveri dei cittadini, l'ordinamento dello stato, i diritti e i doveri economico-sociali.

2. L'elaborazione della Carta Costituzionale nel contesto del secondo dopoguerra

Per dare coerenza giuridica ai lavori delle tre sottocommissioni, fu nominato un comitato di coordinamento formato da soli 18 membri, che elaborò una bozza della Carta Costituzionale e la presentò, nel marzo del 1947, all'Assemblea costituente per essere discussa alla presenza di tutti i 556 membri. Dopo 170 sedute plenarie e la discussione e selezione dei 1663 emendamenti, in un clima di serietà ed impegno straordinari, si giunse all'approvazione del testo definitivo.

Si tratta di una Costituzione "lunga": i suoi **139** articoli non si limitano e definire gli assetti organizzativi fondamentali dello Stato, ma entrano a regolare settori della vita sociale, civile, economica del paese. I costituenti vollero stendere una carta che non solo indicasse i diritti e i doveri dei cittadini e l'organizzazione politica della nazione, ma da cui emergesse il *forte orientamento democratico* del nuovo assetto repubblicano quale espressione di una società che aveva a lungo sofferto la dittatura fascista.

La Costituzione, che da oltre sessant'anni regola la vita pubblica del nostro paese, salvaguardandone i fondamenti democratici anche nei momenti di più intensa crisi istituzionale, è stata una grande e laboriosa opera di "ingegneria" legislativa poiché rappresentò il più alto livello di mediazione politica tra le diverse istanze culturali e aspirazioni ideali dell'epoca, nonché tra le differenti componenti sociali e professionali che caratterizzavano i partecipanti all'Assemblea costituente.

La volontà comune era comunque quella di superare gli "steccati" ideologici nella consapevolezza dell'enorme responsabilità e dell'alto incarico che ricoprivano.

Tra i 556 deputati costituenti prevalevano gli avvocati, i professori universitari e in generale gli esponenti delle professioni liberali, mentre i tecnici, i lavoratori manuali e gli imprenditori rappresentavano una esigua minoranza. Furono quindi gli esperti di giurisprudenza e i tecnici del diritto (Piero **Calamandrei**, Costantino **Mortati**, ecc.) a costituire il fulcro dell'attività legislativa e dei lavori dell'Assemblea, garantendo in questo modo al documento finale quel rigore e quella compostezza formale che lo caratterizzano.

È importante sottolineare che, tra i componenti "politici" in senso stretto, solo 93 deputati avevano già ricoperto una carica nel precedente parlamento liberale, tutti gli altri provenivano dall'opposizione antifascista (tra questi Ferruccio Parri, Sandro Pertini, Emilio Lussu, Umberto Terracini) o addirittura avevano partecipato in prima persona alla guerra di Liberazione (Arrigo Boldrini, Cino Moscatelli, Franco Modanino).

Erano inoltre presenti tutti i principali leader politici e segretari di partito (da Palmiro Togliatti ad Alcide De Gasperi e Pietro Nenni), né mancavano i rappresentanti più noti ed illustri della cultura del tempo (Benedetto Croce, Giorgio La Pira e Luigi Einaudi) tutti ugualmente accomunati dall'opposizione al passato regime.

Il testo definitivo, nella sua unitarietà e completezza, rappresenta un coraggioso, e riuscito, tentativo di "integrazione" tra le tre maggiori culture politiche di quel tempo: quella liberale, la cattolico-democratica e la socialista-marxista, le cui tracce si possono rinvenire, ad esempio, nel diverso modo con cui viene inteso il soggetto politico, che è cittadino (matrice liberale), persona (matrice cattolico-democratica) e lavoratore (matrice socialista-marxista).

D'altra parte questo "universo" politico ristretto confermava la composizione della leadership di quella classe dirigente che aveva condotto l'opposizione al fascismo attraverso l'azione del **Comitato di liberazione nazionale (CLN)** e aveva ereditato, insieme alla monarchia, fin dalla primavera del 1944, il compito di guida della nazione, nella misura consentita dal permanere dello stato di guerra e di occupazione.

Da questa esperienza di governo di una situazione di emergenza è emerso un nuovo personale politico, non compromesso con la dittatura, meno legato agli schemi ideologici e culturali prefascisti, più pragmatico e attento ai problemi di amministrazione tecnica dello stato, perciò più incline a perseguire l'opera di costruzione delle fondamenta politico-istituzionali del nuovo assetto repubblicano.

Come sostenne Terracini:" un fallimento avrebbe alienato dall'impresa costituente l'interesse delle masse popolari, aprendo tra di queste una spaccatura difficilmente colmabile e quindi disperdendo le maggiori conquiste della grande guerra di popolo che era stata la Resistenza".

Lo sforzo di mediazione, lungi da rappresentare un facile "compromesso" tra le tante anime dell'Assemblea costituente, a cui corrispondevano altrettante e diverse concezioni di stato, di società e di sistema economico, realizzò appieno il desiderio di pacificazione presente nelle forze politiche antifasciste, profondamente sentito da tutta la società civile, stremata da una lunga guerra combattuta contro nemici esterni ed interni.

3 - Le idee e i valori su cui è fondata la Costituzione Italiana

È importante sottolineare come l'Assemblea Costituente sia stata libera, nel suo percorso di costruzione della Carta costituzionale, tranne in un punto: la forma repubblicana dello Stato, già scelta dal referendum con voto popolare.

L'idea di fondo è rappresentata dal *valore che viene attribuito alla democrazia*, come rilevante scelta della posizione antifascista comune a tutti i costituenti, ed evidenziata dal primo articolo "*L'Italia è una Repubblica democratica...*".

A questa affermazione iniziale la Costituzione fa seguire gli **strumenti concreti per renderla effettiva**. I vari componenti l'Assemblea, infatti, intendevano dar vita ad un documento fondato sui principi di massima garanzia dei diritti civili e politici negati nel ventennio fascista.

L'architettura della Costituzione repubblicana si ricollega chiaramente ai due elementi fondamentali delle Costituzioni moderne, cioè il *riconoscimento dei diritti dell'uomo e la* separazione dei poteri pubblici come strumento di garanzia dei diritti, elementi considerati ineludibili perché si possa parlare di "Costituzione".

La **struttura** della Carta presenta il "profilo di una **piramide rovesciata**, secondo il **criterio della socialità progressiva**".

Essa pone il cittadino dapprima nella sua individualità, anche se inserito all'interno di una società (Titolo I, Rapporti civili); quindi nei rapporti fondamentali con la comunità (Titolo II, Rapporti etico - sociali); infine nella sfera più ampia del mondo economico (Titolo III, Rapporti economici) e del mondo politico (Titolo IV, Rapporti politici) (Politi F. 2005).

Ne emerge chiaramente un'impostazione **imperniata sulla centralità della persona** e del pluralismo sociale che si riassume nel cosiddetto *principio personalista* che pervade di sé l'intera Carta costituzionale e che trova una sua compiuta espressione in particolare negli artt. 2 e 3 della Costituzione.

L'art.2 riconosce e garantisce i "diritti inviolabili "dell'uomo, mentre l'art. 3 sancisce il principio di uguaglianza, fondato sulla "pari dignità sociale" di ogni individuo.

Il principio personalista, collegandosi al principio di uguaglianza nella sua dimensione formale e sostanziale, esprime da una parte il valore prioritario della persona rispetto allo Stato e pone dei limiti invalicabili all'intervento dello Stato nei confronti dell'individuo.

Dall'altra richiede però un intervento attivo dei pubblici poteri al fine di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che "impediscono il pieno sviluppo della persona umana" e la sua effettiva partecipazione alla vita economica, sociale e politica del paese, portando così a compimento il principio democratico.

Tornando al *principio personalista*, esso trae origine dal famoso ordine del giorno presentato all'Assemblea costituente nella seduta del 9 settembre 1946 da *Dossetti*, uno tra i più noti padri costituenti.

In esso si asserisce che la nuova Costituzione deve, tra l'altro:

- riconoscere "la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni.) rispetto allo Stato e la destinazione di questo al servizio di quella";
- riconoscere "la necessaria socialità di tutte le persone... anzitutto in varie comunità intermedie disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali, religiose etc.) e quindi, per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato;"
- affermare "l'esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato (Gallo D., Ippolito F.,2005, p.25).

L'art. 2 della Costituzione, facendo propri i principi e i valori dell'ordine del giorno Dossetti afferma che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" sancendo così che la persona umana è un valore originario che l'ordinamento deve riconoscere e rispettare in ogni circostanza.

È proprio il valore della persona umana, la sua anteriorità rispetto allo Stato che rende *inviolabili* i suoi diritti fondamentali, nel senso che non possono essere disconosciuti o violati né dai pubblici poteri, né da soggetti privati.

Essi non possono essere eliminati o menomati neppure attraverso la procedura di revisione costituzionale prevista dall'art.138 della stessa Costituzione.

Tra questi valori supremi non può non rientrare il più volte menzionato principio di uguaglianza: "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personale e sociali.

Esso, come si è già detto, è intimamente collegato con il principio personalista.

Infatti, se ogni persona umana è un valore non vi possono essere discriminazioni tra le persone sul piano dei diritti.

È sempre sulla base del principio personalista che "non è ammessa la pena di morte…e le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost).

E per lo **stesso principio** "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali" (art.11 Cost.), poiché la guerra è causa della distruzione di persone umane cioè di valori di cui l'ordinamento non può disporre. (Gallo D., op.cit., pp. 26-27)

Va infine evidenziato che il principio personalista pone dei limiti sotto il profilo ontologico allo stesso principio della sovranità popolare, poiché neppure il popolo sovrano possiede il potere giuridicamente fondato di intaccare il valore della persona umana. Esso costituisce di fatto un temperamento dello stesso principio democratico. (*Ibidem*, pag. 27)

L'art.11 della Costituzione ci consente di porre l'attenzione su di un altro principio fondamentale, rilevante per il nostro lavoro, il principio internazionalista, espresso anche nell'art. 10.

L'art.11 non soltanto proclama solennemente il ripudio della guerra, auspicando una nuova era di pace, di eguaglianza, di rispetto dei diritti universali dell'uomo e dei popoli, facendo propri i principi sanciti dalla Carta delle nazioni Unite del 1945, ma consente anche alle "limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo ".

Questa norma, pensata essenzialmente in vista dell'ingresso dell'Italia nell'Onu (avvenuto nel 1955), unitamente a quella prevista dall'art.10 "L'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute" sancisce l'apertura dell'Italia alla Comunità internazionale stabilendo la supremazia del diritto internazionale generale sull'ordinamento interno.

È importante qui sottolineare che il principio internazionalista rappresenta uno degli aspetti di maggiore discontinuità prodotti dalla Costituzione repubblicana rispetto al precedente ordinamento dello Stato. Viene cancellato infatti dalle prerogative della sovranità statuale lo jus ad bellum, conferendo un nuovo volto all'Italia sul terreno della politica estera, della relazioni internazionali.

Per concludere con le parole di Piero Calamandrei, l'art.11 può essere raffigurato come "una finestra " dalla quale "si riesce ad intravedere , laggiù, quando il cielo non è nuvoloso, qualcosa che potrebb'essere gli Stati Uniti d'Europa e del Mondo "(commento dell'art. 11 del 1950 citato da Valerio Onida, op.cit., pag.113).

La fusione tra le diverse culture si manifestò, non solo in ordine alle caratteristiche proprie dello Stato democratico (riassunte nell'ordine del giorno Perassi), ma anche e soprattutto dalla scelta dei valori che si vollero consacrare in Costituzione.

La scelta di questi valori, riguardanti i diritti inviolabili dell'uomo e i principi fondamentali della vita democratica, dette luogo a quella che è stata definita "l'etica repubblicana", la quale ha fatto tesoro della tradizione liberale, del solidarismo cristiano e delle esigenze egualitarie della sinistra marxista. Si trattò di una fusione di valori, dei quali furono espressione soprattutto gli interventi di La Pira, che misero in risalto la debolezza di una teoria dei diritti fondamentali basata soltanto sulla tutela offerta dalla legge ordinaria, alla quale si riferisce d'altronde la stessa Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e l'ordine del giorno Dossetti (presentato nella seduta del 9 settembre 1946), sul quale confluirono i comunisti, che posero in primo piano la "precedenza sostanziale della persona umana".

Si coniò, in tal modo, la felice espressione "la Repubblica riconosce e garantisce...", più volte ripetuta in Costituzione, la quale sta a significare che prima e al di sopra della Costituzione esistono principi e diritti, per i quali non è improprio parlare di diritti naturali o innati, che concernono "la dignità della persona umana" e che vanno garantiti e salvaguardati sul piano effettuale del diritto.

P.Maddalena, 2008

Approfondimenti:

I PRINCIPI FONDAMENTALI E I DIRITTI UMANI INVIOLABILI NELLA COSTITUZIONE

1 - La struttura

La nostra Carta costituzionale esprime l'esigenza da una parte di prevedere garanzie costituzionali al fine di proteggere il sistema democratico (attraverso l'introduzione di una Corte costituzionale con il compito di garantire il rispetto della Costituzione da parte degli organi legislativi e la previsione di una procedura aggravata per le leggi di revisione ed integrazione della Costituzione); dall'altra di superare la concezione di democrazia coincidente con il mero suffragio universale per affermare un modello di democrazia inclusivo, fondato sulla partecipazione e sul principio di eguaglianza non solo formale ma anche sostanziale

La struttura della Costituzione è molto chiara.

Essa si divide in due parti:

- 1. "Diritti e doveri dei cittadini";
- 2. "Ordinamento della Repubblica".

Esse sono anticipate dal titolo relativo ai "Principi fondamentali", che sono alla base di tutte le altre norme della Costituzione e che per quanto attiene ad efficacia e vincolatività, va considerato parte integrante della Costituzione.

L'architettura della Costituzione repubblicana si ricollega chiaramente a due degli elementi fondamentali delle Costituzioni moderne, cioè il *riconoscimento dei diritti dell'uomo e la* divisione dei poteri pubblici come strumento di garanzia dei diritti, elementi considerati ineludibili perché si possa parlare di "Costituzione".

2 – I principi costituzionali

La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha affermato che «La Costituzione contiene alcuni principi che non possono essere sovvertititi o modificati nel loro contenuto essenziale, neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali» poiché «appartengono all'essenza dei valori supremi su cui si fonda la Costituzione» (Corte Costituzionale, Sent. N. 1146/1888).

Si tratta di principi inviolabili:

Art.1

L'Italia è una Repubblica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese

Secondo Costantino Mortati, uno dei maggiori costituzionalisti italiani, già deputato nell'Assemblea costituente, i principi fondamentali che identificano la forma di Stato e i caratteri della democrazia italiana **sono cinque**: il principio democratico (art.1), il principio personalista (artt.2 e 3), il principio lavorista (artt. 1 e 4), il principio pluralista (art. 2) ed il principio internazionalista o supernazionale (artt. 10 e 11).

– Il *principio democratico* emerge immediatamente come primo articolo e specifica subito come la sovranità appartenga al popolo, non ne deriva, con ciò stabilendo che il popolo non è solo fonte di legittimazione, ma è anche titolare diretto del potere.

Questa appartenenza afferma anche il diritto dei cittadini alla partecipazione, a: "concorrere, direttamente o indirettamente, attraverso l'esercizio dei poteri, diritti e libertà ad essi spettanti, a formare la volontà suprema governante nella repubblica italiana" (Crisafulli, 1970)

In particolare gli artt. 2 e 3 Cost. delineano la struttura di Stato *di diritto e democratico* insieme, attraverso l'elemento qualificante rappresentato dall'eguaglianza, non solo formale ma anche sostanziale.

Il discorso è di vitale importanza perché riguarda le stessi basi della democrazia: il ruolo della reale sovranità del popolo, che deve poter partecipare effettivamente e con piena coscienza all'esercizio continuo del proprio potere ed al godimento dei propri diritti civili, politici, economici, sociali e culturali.

Del *principio personalista* abbiamo trattato, rilevando come al centro del sistema stia la persona con i suoi diritti, legata a tutte le altre persone in rapporto di solidarietà politica.

- Il *principio lavorista* rimanda ancora all'art.1, rilevando la preminenza del lavoro rispetto alla proprietà, scelta confermata anche nell'art.4 e nel titolo III relativo ai rapporti economici.
- Il *principio pluralista* modella tutta la Costituzione, da tutti i punti di vista: politico, territoriale, linguistico, religioso (v. Carlassare, 2005). Particolarmente rilevante, a livello politico, come presupposto di funzionamento del sistema che richiede rappresentanza e partecipazione dei gruppi minoritari all'interno delle istituzioni. Anche a livello territoriale la conseguenza derivata dalla scelta pluralista è significativa perché introduce le Regioni, Enti autonomi con competenze amministrative, ma anche legislative (v.scheda 3.A "L'organizzazione della Repubblica italiana").
- Il *principio internazionalista e pacifista* trova il suo fondamento nell'art.11:

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Qui non solo è ripudiata la guerra, ma vengono delineate le finalità di giustizia, pace e libertà verso cui la politica italiana deve orientarsi a livello internazionale.

3 – I diritti costituzionali

Prima di illustrare l'elenco dei diritti (artt. 13-54) che va a specificare i diritti inviolabili riconosciuti dall'art.2 della Costituzione è importante sottolineare che non vi è una contrapposizione tra i diritti di libertà (civili e politiche) e i diritti sociali, c.d. diritti di seconda generazione, in termini rispettivamente di immediata precettività dei primi e di programmaticità per i secondi.

L'affermazione dei diritti sociali, permettendo all'individuo di affrancarsi dal bisogno, crea i presupposti concreti per l'effettivo godimento dei diritti formali di libertà e quindi l'affermazione piena del principio democratico. Esiste quindi un rapporto di reciproca connessione tra diritti sociali e democrazia compiuta.

L'argomentazione in senso contrario basata sulla necessaria "interpositio legislatoris" ossia della necessità richiesta solo per i diritti sociali di un'adeguata organizzazione da parte dei pubblici poteri per renderne effettivo il godimento, risulta fallace poiché la tutela e la garanzia di un diritto comportano sempre l'intervento dello Stato o di un altro soggetto pubblico e quindi implica comunque un'allocazione di risorse (Politi F., cit. pp.13-21).

Nel **Titolo I** sono elencati i diritti civili (artt. 13-28).

Essi riguardano:

- la libertà dagli arresti e perquisizioni personali arbitrari(art.13);
- l'inviolabilità del domicilio (art.14);
- la libertà e la segretezza delle comunicazioni (art.15);
- la libertà di circolazione e soggiorno sul territorio nazionale, così come la libertà di uscirvi e di rientrarvi e di emigrare (art.16 e 35);
- la libertà di riunirsi anche nei luoghi pubblici (art.17);
- la libertà di costituire associazioni (art.18);
- la libertà di professare in qualsiasi forma, individuale o associata, la propria fede religiosa e di diffonderne ed esercitarne il culto, in privato o pubblicamente, nonché di costituire enti a fine di religione o di culto senza speciali limitazioni o gravami fiscali.(artt.19 e 20);
- la libertà di manifestazione e diffusione del proprio pensiero con qualsiasi mezzo (art.21);
- il diritto alla conservazione del nome e della cittadinanza (art.22);
- i cosiddetti diritti giurisdizionali di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, i diritti degli imputati e dei condannati (artt. 24, 25, 27 e, a seguito della legge costituzionale n. 2 del1999, l'art. 111, relativo al c.d. diritto al giusto processo in termini di ragionevole durata del processo stesso, da svolgersi nel contraddittorio tra le parti in condizione di parità davanti ad un giudice terzo ed imparziale);
- il diritto a non essere estradati salvo espressa previsione in tal senso contenuta in convenzioni internazionali (art.26);
- il diritto a far valere direttamente davanti ad un giudice la responsabilità di funzionari pubblici per atti commessi in violazione di diritti.

Nel Titolo II sono elencati

- i diritti della famiglia, dei genitori e dei figli (artt. 29,30 e 31);
- il diritto alla salute, inteso come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
- della collettività (art.32);
- la libertà di ricerca e di insegnamento (art.33);
- il diritto di istruzione inteso come diritto di accesso ad una scuola *di tutti e per tutti* (art.34).

Il **Titolo III** è in prevalenza il settore dei diritti sociali:

- i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici (in particolare ad una retribuzione sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa a sé e alla propria famiglia),
- la tutela del lavoro minorile (artt.35-37);
- i diritti sindacali e di sciopero (artt. 39, 40);
- il diritto all'assistenza e alla previdenza sociale (art.38);
- il diritto alla protezione della proprietà e all'accesso ad essa (art.42) con particolare riferimento all'abitazione e alla proprietà coltivatrice (art.47).

I diritti politici previsti nel Titolo IV riguardano

- l'elettorato attivo e passivo (artt. 48 e 51);
- il diritto di costituire o aderire a partiti politici.

Dichiarazione Universale dei DU	Costituzione italiana
Preambolo: i DU sono fondamento imprescindibile per pace sicurezza sviluppo e democrazia pari dignità fra diritti di prima e seconda generazione	Non c'è premessa ma 12 principi fondamentali: società democratica e lavorista (artt. 1 e 4), riconoscimento autonomie e minoranze (artt 5 e 6) laicità dello Stato (artt. 7 e 8) e ripudio della guerra (art. 11) ma il concetto di <u>eguaglianza sostanziale</u> dell'art. 3 sancisce la pari dignità fra le due generazioni di diritti
30 articoli	41 articoli nella prima parte su Diritti e doveri dei cittadini (la seconda parte è dedicata all'ordinamento della Repubblica)
Art. 1 dignità della persona umana (il preambolo della Carta delle Nazioni Unite pone la dignità della persona al di sopra della sovranità degli stati)	Art. 2 riconoscimento diritti inviolabili
Art. 2 principio di non discriminazione	Art. 3 eguaglianza formale e sostanziale: effetto spillover della Convenzione europea sui DU in particolare sulla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana nell'applicazione del principio di non discriminazione
Diritti civili e politici (artt. 3-21)	Rapporti civili (artt. 13-28 e politici (artt. 48-54)
Art. 3 diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza	Art. 13 diritto di libertà personale
Art. 18 diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (cfr. la Dichiarazione di Berlino del 5/3/08 al punto 4 esclude dal dialogo interreligioso solo i soggetti che non riconoscono principi come the right to life and the rule of law)	Art. 19 diritto di libertà religiosa È in linea con il principio di laicità dello Stato Art. 21 libertà di manifestazione del pensiero Rappresenta il fondamento del dialogo interculturale ed interreligioso in Italia
Diritti economici sociali e culturali (artt. 22-27)	Rapporti etico-sociali (artt. 29-34) ed economici (artt. 35-47)
Art. 22 diritto universale alla sicurezza sociale	Art. 38 diritto dei cittadini all'assistenza sociale
Art. 25 diritto universale ad un tenore di vita tale da soddisfare i bisogni essenziali (nuova frontiera del welfare State)	Art. 36 diritto del lavoratore ad una retribuzione tale da assicurare un'esistenza dignitosa a sé e alla propria famiglia
Art. 26 diritto all'educazione	Artt. 33-34 libertà di insegnamento e diritto all'istruzione
Art. 28 diritto ad un (nuovo) ordine sociale ed internazionale (concetto di pace positiva)	Art. 11 consenso alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri pace e giustizia fra le Nazioni
Art. 29 doveri verso la comunità e limitazioni delle libertà solo per soddisfare i diritti degli altri o il "bene pubblico"	Artt. 52-54 doveri di difesa della Patria, contribuzione alle spese pubbliche ed osservanza delle leggi
Art. 30 "clausola interpretativa" di protezione dei DU	Previsti nella seconda parte organi e procedure di garanzia della Costituzione